



**Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare**
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COMITATO NAZIONALE

Prot. n. 108/ALBO/PRES

13 GENNAIO 2009

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI
LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
LORO SEDI

OGGETTO: Istruttoria delle domande di iscrizione in categoria 6 (gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi).

Con l'entrata in vigore del D.M. 406/98, l'iscrizione all'Albo per la gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi (categoria 6), che ai sensi della previgente normativa (D.M. 324/91) si effettuava senza necessità di fideiussione, è stata assoggettata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, secondo le modalità e gli importi da fissarsi con apposito decreto ministeriale. L'iscrizione in detta categoria era divenuta pertanto impossibile, non essendo stato emanato tale decreto.

L'impossibilità di procedere all'iscrizione nella categoria in esame permane anche alla luce dell'attuale quadro normativo; infatti, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 11 dell'articolo 212, del D.Lgs. 152/06, continuano ad applicarsi, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo, le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale gestori rifiuti di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 22/97.

Come noto, in virtù della disciplina transitoria contenuta all'articolo 23, comma 1, del D.M. 406/98, le iscrizioni effettuate ai sensi della previgente normativa, e quindi prive di fideiussione, rimanevano valide ed efficaci fino alla naturale scadenza.

Di conseguenza, alcune imprese, quelle già iscritte, sarebbero state gratificate da una inaspettata rendita di posizione; mentre altre imprese, non potendo ottenere l'iscrizione, sarebbero state ingiustamente escluse dalle attività oggetto dell'iscrizione stessa.

Per evitare distorsioni del mercato, il Comitato nazionale ritenne opportuno consentire alle imprese interessate di proporre domanda di iscrizione nella categoria 6 ed alle Sezioni regionali e provinciali di espletare la relativa istruttoria fino alla conclusione positiva o negativa e senza, ovviamente, procedere all'iscrizione.

Con la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 il Comitato nazionale stabilì *"al fine di non creare disarmonie nel mercato tra gli operatori del settore, ... che la comunicazione con la quale la Sezione regionale dell'Albo dà notizia all'interessato della positiva conclusione dell'istruttoria sui requisiti per l'iscrizione è da considerarsi efficace ai fini della dimostrazione del possesso di tali requisiti per lo svolgimento dell'attività in questione ..."*.

La circolare del Comitato nazionale, dunque si rese necessaria per la presenza sul mercato di imprese regolarmente iscritte ai sensi del D.M. 324/91 e per l'impossibilità di effettuare nuove iscrizioni dopo l'entrata in vigore del D.M. 406/98.

Attualmente è venuta meno quella disparità di trattamento che la circolare n. 3563 del 4 luglio 2000 aveva voluto eliminare, in quanto le iscrizioni effettuate ai sensi del D.M. 324/91 sono giunte alla naturale scadenza e non sono suscettibili di rinnovo. Pertanto il Comitato nazionale ha disposto quanto segue:

- 1) la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 è abrogata;
- 2) le comunicazioni di conclusione positiva dell'istruttoria, effettuate ai sensi della suddetta circolare perdono efficacia;
- 3) le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo non accetteranno le domande di iscrizione nella categoria 6, né proseguiranno o completeranno le istruttorie in corso;
- 4) le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo daranno comunicazione delle presenti disposizioni, nel tempo più breve possibile, alle imprese che hanno fatto domanda d'iscrizione nella categoria 6.

Il Segretario
Anna Silvestri

Il Presidente
dott. Eugenio Onori